

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO PAESISTICO
AMBIENTALE REGIONALE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale	Pag.	9
Art. 2 - Struttura e contenuto del Piano	"	9
Art. 3 - Efficacia del Piano	"	9
Art. 4 - Elementi del Piano	"	10

TITOLO II SOTTOSISTEMI TEMATICI

CAPO I SOTTOSISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Art. 5 - Definizione	"	12
Art. 6 - Identificazione	"	12
Art. 7 - Condizioni di rischio	"	13
Art. 8 - Obiettivi della tutela	"	13
Art. 9 - Indirizzi generali di tutela	"	14

CAPO II SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 10 - Definizione	"	15
Art. 11 - Identificazione	"	16
Art. 12 - Condizioni di rischio	"	16
Art. 13 - Obiettivi della tutela	"	17
Art. 14 - Indirizzi generali di tutela	"	17

CAPO III SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

Art. 15 - Definizione	"	18
Art. 16 - Identificazione	"	19
Art. 17 - Condizioni di rischio	"	19
Art. 18 - Obiettivi della tutela	"	19
Art. 19 - Indirizzi generali di tutela	"	19

TITOLO III SOTTOSISTEMI TERRITORIALI

Art. 20 - Definizione	"	21
Art. 21 - Efficacia prescrittiva	"	21
Art. 22 - Incentivi economico-finanziari	"	21
Art. 23 - Indirizzi generali di tutela	"	22

TITOLO IV	CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO		
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI		
	Art. 24 - Obiettivi della tutela	"	23
	Art. 25 - Definizione degli ambiti territoriali di tutela	"	23
	Art. 26 - Livelli di tutela	"	23
	Art. 27 - Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori	"	23
	Art. 27 bis - Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali	"	25
CAPO II	CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA		
	Art. 28 - Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche	"	27
	Art. 29 - Corsi d'acqua	"	28
	Art. 30 - Crinali	"	29
	Art. 31 - Versanti	"	31
	Art. 32 - Litorali marini	"	31
CAPO III	CATEGORIE DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE		
	Art. 33 - Aree floristiche	"	32
	Art. 34 - Foreste demaniali regionali e boschi	"	33
	Art. 35 - Pascoli	"	34
	Art. 36 - Zone umide	"	34
	Art. 37 - Elementi diffusi del paesaggio agrario	"	35
CAPO IV	CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE		
	Art. 38 - Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale	"	35
	Art. 39 - Centri e nuclei storici	"	36
	Art. 40 - Edifici e manufatti storici	"	37
	Art. 41 - Zone archeologiche e strade consolari	"	38
	Art. 42 - Luoghi di memoria storica	"	39
	Art. 43 - Punti panoramici e strade panoramiche	"	40
TITOLO V	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO		
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI		
	Art. 44 - Piani regionali di settore	"	41
	Art. 45 - Definizioni	"	41
	Art. 46 - Analisi, contenuti progettuali e procedure	"	41
CAPO II	REQUISITI PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE		
	Art. 47 - Opere di viabilità stradale, ferroviaria, sciistica e per le comunicazioni	"	42
	Art. 48 - Opere fluviali, marittime, costiere e portuali	"	42
	Art. 49 - Opere tecnologiche	"	43

Art. 50 - Attività estrattiva	"	44
Art. 51 - Discariche di rifiuti solidi e dei fanghi	"	44
Art. 52 - Trasformazione e bonifica agraria	"	45

TITOLO VI VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Art. 53 - Parchi naturali regionali	"	46
Art. 54 - Riserve naturali regionali	"	46
Art. 55 - Parchi archeologici e storico-culturali	"	47
Art. 56 - Procedure istitutive di parchi e riserve	"	47
Art. 57 - Programmi e progetti di recupero e valorizzazione ambientale	"	48
Art. 58 - Attività di informazione e formazione	"	48

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano	"	49
Art. 60 - Esenzioni	"	49
Art. 61 - Operazioni preliminari per l'attuazione del Piano	"	51
Art. 62 - Concessione edilizia	"	51
Art. 63 - Autorizzazione paesistica	"	52
Art. 63 bis - Verifica di compatibilità paesistico-ambientale	"	52
Art. 63 ter - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale	"	53
Art. 64 - Discipline complementari del Piano	"	53
Art. 64 bis - Integrazione del Piano con il sottosistema faunistico	"	54
Art. 65 - Piani paesistici approvati prima dell'entrata in vigore del presente piano	"	54
Art. 66 - Entrata in vigore	"	54

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale

Il PPAR, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 della L.R. 26/87 per l'area del Conero, il PPAR è esteso all'intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.

Nelle disposizioni che seguono il PPAR è denominato Piano.

Art. 2 - Struttura e contenuto del Piano

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento a:

- Sottosistemi Tematici;
- Sottosistemi Territoriali;
- Categorie Costitutive del paesaggio;
- Interventi di Rilevante Trasformazione del territorio.

I Sottosistemi Tematici considerano le componenti fondamentali dell'ambiente presenti nel territorio regionale: geologiche, botanico-vegetazionali e storico-culturali.

I Sottosistemi Territoriali individuano aree costituenti zone omogenee graduate secondo la rilevanza dei valori paesistico-ambientali.

Le Categorie Costitutive del paesaggio sono riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono la struttura del paesaggio medesimo, tenuto conto delle individuazioni di cui al quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nel testo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 e con riguardo alla specificità del territorio marchigiano.

Gli Interventi di Rilevante Trasformazione del territorio sono valutati e disciplinati per quanto concerne le metodologie e le tecniche progettuali.

Art. 3 - Efficacia del Piano

Le disposizioni del presente Piano si distinguono in:

- a) *Indirizzi* di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative attinenti alla gestione del territorio;
- b) *Direttive* per l'adeguamento al presente Piano degli strumenti urbanistici generali e per la specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base "transitorie" di cui alla

lettera seguente;

- c) *Prescrizioni di base* sia transitorie sia permanenti, immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti (articolo 10, comma 2 e comma 3 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26). Restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti e da leggi statali e regionali. Le prescrizioni di base permanenti, indicate per alcune delle categorie di paesaggio, debbono essere assunte come soglia minima ed inderogabile anche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Art. 4 - Elementi del Piano

Oltre alle presenti norme il Piano comprende:

- a) - relazione
- b) - cartografie

- 1 :100.000 Tavola 1: Vincoli paesistico-ambientali vigenti
Tavola 2: Fasce morfologiche;
Tavola 3: Sottosistema geologico-geomorfologico, Sottosistemi tematici;
Tavola 3A: Emergenze geologiche;
Tavola 4: Sottosistemi tematici ed elementi costitutivi del sottosistema botanicovegetazionale;
Tavola 5: Valutazione qualitativa del sottosistema botanico-vegetazionale;
Tavola 6: Sottosistemi territoriali generali;
Tavola 7: Ambiti di alta percettività visuale, strade e punti panoramici;
Tavola 8: Centri e nuclei storici e paesaggio agrario di interesse storico-ambientale;
Tavola 9: Edifici e manufatti storici extraurbani;
Tavola 10: Zone archeologiche, strade consolari e luoghi di memoria storica;
Tavola 11: Parchi, riserve naturali regionali e Piani d'area;
- 1:25.000 Tavola 12: Componenti della struttura geomorfologica, Classificazione dei corsi d'acqua e dei crinali;
Tavola 13: Emergenze geomorfologiche;
Tavola 14: Foreste demaniali;
Tavola 15: Centri, nuclei storici e ambiti di tutela cartograficamente delimitati;
Tavola 16: Manufatti storici extraurbani e ambiti di tutela cartograficamente delimitati;
Tavola 17: Località di interesse archeologico cartograficamente delimitate;

1:10.000 Tavola 18: Ambiti di tutela costieri cartograficamente delimitati;
c) allegati:
Allegato 1: Elenco dei beni naturali;
Allegato 2: Elenco dei beni storico-culturali;

Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 prevalgono su quelle contenute sulle tavole in scala 1:100.000.

Gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 prevalgono sulla individuazione cartografica in presenza di localizzazione del bene errata o imprecisa.

Compete ai Comuni, in tali casi, trascrivere esattamente la correzione cartografica ed il relativo ambito di tutela.

TITOLO II

SOTTOSISTEMI TEMATICI

CAPO I - SOTTOSISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Art. 5 - Definizione

I caratteri geo-litologici delle Marche costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale in quanto condizionano l'assetto morfologico ed idrogeologico regionale. La pianificazione paesistica deve quindi provvedere alla tutela di tutte le componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche che hanno un rilevante valore scientifico (o che sono particolarmente rare nell'ambito regionale) o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonché deve provvedere alla individuazione di zone soggette a pericolosità geologiche (movimenti franosi, esondazioni, mareggiate, ecc.). La tutela dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio. La pianificazione paesistica deve inoltre basarsi su una precisa conoscenza dei caratteri geologici, geomorfologici ed idrogeologici non solo per la tutela degli elementi emergenti ma anche per la conservazione del suolo, la difesa delle risorse naturali a seguito delle trasformazioni territoriali.

Gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici da sottoporre a tutela sono:

- a) Geologia. Località dove affiorano le serie tipo della successione umbro-marchigiana; località fossilifere e minerarie; aree dove sono visibili elementi strutturali (pieghe, faglie); alloctoni della Val Marecchia; ambienti sedimentari tipici.
- b) Geomorfologia. Forme di erosione glaciale (circhi glaciali, etc.); forme carsiche superficiali (inghiottitoi, etc) e sotterranee (grotte, etc.); forme connesse con l'azione delle acque dilavanti (calanchi) e fluviali (gole, forre, alvei meandriiformi, catture fluviali, terrazzi alluvionali, foci fluviali); forme connesse con l'azione del mare (coste basse, falesia); forme connesse con movimenti gravitativi (frane); forme tettoniche; vulcanelli di fango.
- c) Idrogeologia. Sorgenti nei massicci carbonatici meso-cenozoici; sorgenti nella successione terrigena; sorgenti salate; termali e minerali; acque superficiali e sotterranee.

Art. 6 - Identificazione

Il Piano riconosce tre sottosistemi tematici denominati GA, GB, GC. Tali sottosistemi sono individuati nella tavola 3 e sono stati definiti in base seguenti parametri:

- rarità a livello regionale e nazionale in assoluto;
 - estensione delle aree, esposizione e frequenza delle forme geomorfologiche e degli elementi geologici caratteristici della regione;
 - valore didattico e studi scientifici condotti.
- a - Area GA: sono presenti elementi di altissima rappresentatività e/o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della regione marchigiana, le serie

tipo della successione Umbro-Marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche. Le zone GA sono state denominate «Aree di eccezionale valore» nella tav. 3 e comprendono in tutto o in parte le emergenze geologiche e geomorfologiche, di cui al successivo articolo 28.

- b - Area GB: sono rappresentate aree montane e medio-collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e medio-collinare delle Marche. Le zone GB sono state denominate nella tav. 3 «Area di rilevante valore».
- c - Area GC: sono presenti aree di valore intermedio con caratteri geologici e geomorfologici che distinguono il paesaggio collinare e mediocollinare della regione. Le zone GC sono state denominate nella tav. 3 «Aree di qualità diffusa».

Art. 7 - Condizioni di rischio

Gli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici sono sottoposti ai seguenti rischi:

- a) alterazione dell'ambiente naturale a seguito di trasformazioni del territorio per infrastrutture (strade, viadotti, gasdotti, impianti di risalita, etc.); per attività estrattiva (cave e miniere); per insediamenti abitativi; costruzione di porti, scogliere frangiflutti e simili;
- b) alterazione del regime idrico superficiale e sotterraneo a seguito di captazione delle sorgenti; costruzione di invasi artificiali; bonifiche; modifiche e canalizzazioni dell'alveo fluviale; occupazione del letto di espansione fluviale; modifiche al reticolo idrografico naturale in cui defluiscono le acque superficiali e simili;
- c) inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee e del suolo; inquinamento delle acque costiere;
- d) alterazione, degrado e scomparsa delle località in cui sono riconoscibili le serie tipo della successione umbro-marchigiana; delle località fossilifere, degli ambienti sedimentari e simili;
- e) movimenti gravitativi dei versanti, erosioni fluviali in alveo e di sponda, esondazioni fluviali, erosione marina dei litorali, erosioni areali e concentrate del suolo e simili.

Art. 8 - Obiettivi della tutela

La tutela dei caratteri geologici, geomorfologici e idrogeologici deve provvedere:

- a) alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali presenti nell'ambito del territorio individuati dal Piano;
- b) alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee, come definite nei successivi articoli.

Art. 9 - Indirizzi generali di tutela

Nell'area GA di cui all'articolo 6 è necessario evitare ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate.

Nell'area GB e GC di cui all'articolo 6 le eventuali trasformazioni del territorio devono privilegiare soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con:

- a) il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme;
- b) la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni;
- c) il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.

In particolare nell'Area GB è necessario limitare l'attività estrattiva ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità subordinando comunque tale attività ad adeguati controlli e provvedimenti di carattere ambientale.

La Regione promuove la redazione dei seguenti elaborati:

- a - Carta geologica: comprende, riportati su base litostratigrafica, tutti i litotipi presenti, la loro geometria e gli elementi strutturali.
- b - Carta geomorfologica: comprende i fattori ed i processi che hanno condizionato e condizionano l'evoluzione del paesaggio.
- c - Indagini idrogeologiche preliminari che devono fornire indicazioni relative ai caratteri idrogeologici dei diversi litotipi, alla presenza di acquiferi, alla qualità delle acque, ecc.
- d - Ricognizione ed eventuale ripermimetrazione, sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici, delle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche.

Gli strumenti urbanistici generali, per le parti di territorio investite da previsioni insediative, ed i progetti delle opere di trasformazione rilevanti del territorio, devono essere corredati da indagini condotte da esperti nei settori geologico, geomorfologico ed idrogeologico, volti alla valutazione delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geologicotecniche di un intorno significativo dell'area di intervento. Tali indagini devono essere volte all'individuazione delle aree soggette a pericolosità geologiche, alla valutazione della vulnerabilità dell'ambiente naturale e costruito, nonché del rischio geologico nelle aree soggette a trasformazione. I risultati delle indagini devono essere rappresentati su basi cartografiche a scala adeguata e comunque non inferiore alla scala 1:10.000.

Nelle zone in cui vengano individuate pericolosità geologiche di entità significativa, devono essere evitati interventi di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture ed altre utilizzazioni che possano alterare le condizioni di equilibrio naturale.

Sono consentiti interventi di sistemazione, bonifica e consolidamento, regimazione delle acque superficiali e sotterranee volti alla riduzione delle pericolosità. È comunque incentivata la ricostituzione dei manti vegetali. I rischi geologici che interessano l'ambiente costruito debbono essere ridotti attraverso opportuni interventi, mentre i nuovi insediamenti si devono sviluppare in zone in cui sono assenti o rese accettabili le pericolosità geologiche.

Le pratiche agricole devono essere coerenti con l'assetto geologico e geomorfologico delle aree interessate ed essere accompagnate, qualora esistano condizioni di pericolosità (frane, erosione diffusa del versante ecc.), da opere di difesa idraulico-agraria.

Nelle zone interessate da pericolosità e rischi geologici devono essere previsti interventi volti essenzialmente al risanamento conservativo e/o al completamento residuale del tessuto urbano e periurbano esistente.

Nelle zone classificate sismiche ai sensi del D.M. 10 febbraio 1983 le indagini geologiche saranno integrate da quelle previste dalle direttive in attuazione della L.R. 33/84 e della legislazione statale in materia.

CAPO II - SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 10 - Definizione

Le numerose componenti del paesaggio vegetale della regione Marche costituiscono caratteristiche peculiari nell'ambito del territorio regionale e per questo devono essere rispettate nel contesto ambientale e territoriale nel quale si trovano.

Conseguentemente, la pianificazione paesistica promuove una tutela attiva di esse, quando assumono un valore sia dal punto di vista scientifico (per la loro esclusività o rarità); sia dal punto di vista ecologico, economico e della difesa del suolo come i boschi, macchie, pascoli e altri tipi di vegetazione delle catene montuose; sia estetico e storico quali testimonianze dell'ambiente di vita dell'uomo.

A tal fine vanno tutelate le seguenti componenti del paesaggio vegetale della regione Marche, come indicate dalla tav. 4:

1) *Specie floristiche.*

Con tale termine si definiscono le specie vegetali (erbacee ed arboree), che vivono e si riproducono nel territorio regionale: delle circa 2800 specie delle Marche – molto comuni e diffuse in altre regioni – il 15% circa ha un suo significato nella caratterizzazione della flora regionale e alcune di esse sono molto rare o in via di scomparsa, mentre altre sono esclusive delle Marche o di ristrette zone dell'Appennino centrale.

Si noti che 210 specie sono esclusive delle catene montuose dell'interno; 72 lo sono dei gruppi Sibillini e Laga e per tali motivi su questi siti si deve procedere ad una pianificazione attenta di questi valori ambientali e dell'uso dei suoli.

2) *Associazioni vegetali.*

Si definiscono associazioni vegetali i raggruppamenti delle specie che danno luogo a tipi diversi di vegetazione, quali la lecceta, il querceto, la faggeta e simili, che sono associazioni forestali; oppure il brometo, il nardeto, il festuceto e simili che sono associazioni pascolive e prative.

La tutela del paesaggio viene garantita attraverso la conservazione di tutti i sunnominati tipi vegetazionali (o associazioni) oggi presenti.

3) *Foreste e aree pascolive.*

Con tale termine si definiscono i complessi di vasta estensione caratterizzati da foreste e aree pascolive, non ancora sostanzialmente intaccate dalla presenza antropica, nelle quali una o più associazioni vegetali sono sviluppate su aree molto vaste (gruppi montuosi, versanti, altopiani, vallate, ecc.) con tutti gli stadi dinamici ad esse collegate (serie di vegetazione).

Tali aree mantengono ancora nelle Marche una loro unitarietà ed integrità ecologica, nonostante in diversi casi siano attraversate da strade di recente costruzione (vedi massiccio del Catria, San Vicino e Sibillini).

4) *Ambienti di interesse biologico naturalistico.*

Attorno a sorgenti (non ancora captate), doline, grotte, piani carsici, inghiottitoi, gole calcaree, paludi, acque stagnanti e laghi, sono presenti una flora e una vegetazione particolari.

5) *Elementi (zone) del paesaggio agrario.*

Costituiscono elementi del paesaggio agrario, le querce isolate o a gruppi sparsi nelle campagne, i viali di alberi monumentali o di querce, i filari di pioppi, olmi, cipressi e altre specie, le siepi, le forme colturali antiche e in via di scomparsa (tra cui l'alberata); gli alberi isolati agli incroci delle strade, gli alberi di alto fusto secolari, di qualsiasi essenza siano; i parchi e i giardini annessi a ville, chiese, castelli e abbazie, anche quando di essenze esotiche.

Art. 11 - Identificazione

Di ogni componente botanico-vegetazionale di rilevanza regionale, è data una valutazione qualitativa riferita all'ambito regionale nelle tavole 4 e 5.

Il Piano classifica il paesaggio vegetazionale delle Marche in rapporto ai valori intrinseci, localizzati nelle aree BA, BB, BC, come individuati dalla tavola 4, in base ai seguenti parametri di presenza:

- specie vegetali endemiche e rare o in via di scomparsa;
- associazioni vegetali relitte o ridotte;
- ambienti infrequenti quali torbiere, paludi, piani carsici, gole calcaree, grotte, nei quali vivono specie floristiche peculiari di notevole interesse fitogeografico;
- ambienti nei quali le associazioni vegetali – in particolari contesti geomorfologici - compongono ecosistemi integri, di ampia estensione, completi in tutte le loro fasi progressive e regressive.

Le aree di cui al secondo comma, presentano i caratteri seguenti:

- a - Area BA, come individuata nella tavola 4 ed elenco allegato n. 1. Riguarda aree in cui sono presenti le specie vegetali endemiche e rare o in via di scomparsa, peculiari della regione Marche, che le classificano come "emergenze botanico-vegetazionali".
- b - Area BB, come individuata dalla tavola 4. Vi sono presenti associazioni vegetali di grande interesse, che si manifestano con frequenze più numerose rispetto alle precedenti e impegnano ambiti territoriali che possono anche essere di minori dimensioni, costituendo elementi maggiormente condizionati da fenomeni di antropizzazione.
- c - Area BC, come individuata dalla tavola 4, in cui sono presenti le aree regionali che comprendono alti boschi e la vegetazione ripariale.

Art. 12 - Condizioni di rischio

Le componenti botanico-vegetazionali sono soggette a vari tipi di rischio: scomparsa

delle specie della flora in una, alcune o tutte le località ove sono presenti; alterazione dell'ambiente di sviluppo proprio alle diverse specie di flora; degradazione e degenerazione delle associazioni vegetali a causa di inquinamenti, antropizzazione, trasformazioni ambientali, drenaggi, dissodamenti e simili; interventi antropici in aree con le componenti naturali di cui all'articolo 10, quali inserimento di infrastrutture oppure di insediamenti e simili, che riducono le superfici o introducono elementi di frattura negli equilibri ecologici esistenti.

Art. 13 - Obiettivi della tutela

I principali obiettivi che il Piano, rispetto ai beni botanico-vegetazionali, vuole conseguire, sono:

- la protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto;
- il mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale sulle montagne e nell'alta collina, già molto deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni (aspetto ecologico ed economico);
- la salvaguardia delle caratteristiche estetiche e storiche di quegli elementi vegetali che caratterizzano l'ambiente regionale;
- il ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo.

Art. 14 - Indirizzi generali di tutela

All'interno delle aree BA di cui all'articolo 11 occorre adottare efficaci misure protettive evitando in particolare:

- il danneggiamento di tutte le specie vegetali; la introduzione di specie vegetali estranee che possono alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema;
- il transito di tutti gli automezzi nelle zone non autorizzate o al di fuori delle strade consentite, ad eccezione di quelli adibiti allo svolgimento delle tradizionali pratiche colturali e di quelli destinati a funzioni od attività di vigilanza e di soccorso;
- l'apertura di cave e di miniere, di nuove strade e piste e l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
- l'alterazione dell'assetto idrogeologico;
- nuovi insediamenti abitativi e produttivi, discariche e depositi di rifiuti.

La Regione promuove la ricognizione ed eventuale ripermimetrazione, sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici, delle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze botanico-vegetazionali.

All'interno delle aree BB saranno promossi gli interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola, mentre saranno da limitare la costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività edilizia va regolamentata secondo norme appropriate.

Nelle aree BC saranno promossi gli interventi per la conservazione del suolo, per la

ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola. La costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e similari, la realizzazione di interventi di costruzione di edifici o di strutture stabili o precarie, suscettibili di modificare le caratteristiche ambientali dei luoghi, devono essere sottoposte a particolari cautele di carattere paesistico ambientale.

Nelle zone BA, BB, BC, tranne che nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono comunque ammissibili opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio con le modalità e le procedure di cui al successivo titolo V e agli articoli 63 bis e ter.

Sono comunque ammissibili nelle stesse zone BA, BB e BC, con esclusione delle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, le opere di miglioramento strutturale in stretta connessione con l'attività agricola, sulla base di un programma di sviluppo aziendale approvato così come previsto dal regolamento CEE 797/85.

CAPO III - SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

Art. 15 - Definizione

L'intero territorio delle Marche è bene storico-culturale, essendo stato interamente costruito dall'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti morfologiche, vegetazionali, insediative e infrastrutturali; tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che nella regione si manifestano con particolare densità nel tempo e nello spazio, determinando l'immagine accreditata delle Marche.

Nell'ambito della pianificazione paesistica si intendono beni da salvaguardare quelli che documentano, integrandosi col paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura della regione:

- 1 - paesaggio agrario di interesse storico ambientale identificato in quelle aree e località particolarmente significative in cui permangono elementi fondamentali di forma storica del territorio (insediamento edilizio rurale, maglia podereale, strutture vegetazionali arboree ed arbustive), con specifica attenzione alle testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive (la folignata, l'alberata, l'oliveto a quinconce, il gelseto e simili) e alla presenza di insediamenti residenziali e colturali che mantengono integri i caratteri tradizionali del paesaggio agrario mezzadrile e della cultura contadina della montagna; vanno peraltro tenute in conto le esigenze economico-produttive che dovranno essere sempre più rese compatibili con la tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente;
- 2 - centri e nuclei storici quali complessi insediativi in diretta relazione visiva col paesaggio circostante;
- 3 - edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree extraurbane e urbane, quali edifici religiosi (chiese, conventi e abbazie, santuari e simili), i cimiteri, gli edifici difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili); gli edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini, e simili), gli edifici produttivi (mulini, frantoi, fornaci, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere e simili), i manufatti infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali e simili);
- 4 - aree archeologiche, comprendenti le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39, altre aree archeologiche da assoggettare a misure di

- tutela paesistica, le centuriazioni relative alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani, le strade consolari romane;
- 5 - percorsi storici, intesi come assi viari principali di collegamento mercantile e culturale che si ripetono nel tempo determinando specifici segni sul territorio (ponti, porte urbane, prestiti culturali nelle tipologie edilizie, fortificazioni, e simili);
 - 6 - luoghi di memoria storica, relativi ad aree nelle quali si sono svolti episodi significativi della storia nazionale sul territorio regionale, e luoghi della leggenda;
 - 7 - punti panoramici e strade panoramiche, intesi come luoghi nei quali si danno le migliori condizioni per percepire i caratteri fondamentali del paesaggio marchigiano.

Art. 16 - Identificazione

I beni di carattere storico culturale sono individuati dal Piano in base ad apposite cartografie tavv. 8, 9,10,15,16,17 e negli elenchi di cui all'allegato 2.

Detti elenchi dei beni storico-culturali saranno integrati da parte di ogni Comune in sede di adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali, mediante appositi censimenti, in base alle definizioni e categorie riportate al precedente articolo. Deve essere considerato passibile di tutela ogni bene storico-culturale extraurbano ed urbano di cui al punto 3 dell'articolo 15 che sia riportato nella cartografia IGM riferita all'anno 1892-95, salvo verifica puntuale del bene e delle sue attuali caratteristiche.

Art. 17 - Condizioni di rischio

Fondamentali condizioni di rischio dei beni storico-culturali debbono essere considerati: degradazione o scomparsa del bene, alterazione del contesto territoriale circostante.

Il degrado del bene è determinato da fenomeni di abbandono, da restauri e da riutilizzazioni improprie nella forma e nell'intensità d'uso.

L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni culturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture.

Art. 18 - Obiettivi della tutela

La tutela dei beni storico-culturali deve provvedere alla conservazione dei beni stessi, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. Le modalità della tutela sono individuate, per ogni categoria, a partire dalla definizione dei criteri per la perimetrazione delle aree di pertinenza del bene e degli ambiti di tutela annessi.

Art. 19 - Indirizzi generali di tutela

La tutela paesistico-ambientale dei beni storico culturali indicati dal precedente articolo 15, punto 2) è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.

In particolare il valore intrinseco dei nuclei e centri storici, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, delle zone archeologiche, dei percorsi storici, è garantito ed esaltato dalla

qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo, o promuovendone l'adeguata riqualificazione.

Per ognuno dei beni suddetti o dei loro insiemi va quindi completato il censimento e l'identificazione e definito il pertinente ambito territoriale cui applicare idonee misure di tutela, da individuare con le modalità del successivo articolo 25.

In generale la tutela degli ambiti territoriali di pertinenza dei beni storico-culturali deve essere assicurata sia mediante la conservazione ed il ripristino ambientale delle aree relative, sia attraverso un accurato controllo preventivo ed in corso d'opera dei necessari ed opportuni interventi di trasformazione relativi agli ambiti suddetti.

La qualità dei nuovi interventi va ritrovata evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, e deve essere basata sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sulla accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori, dei dettagli, delle destinazioni d'uso.

Inoltre per i centri e nuclei storici è necessario:

- ridurre la quantità della espansione extra moenia, privilegiando e programmando il recupero del patrimonio edilizio storico-ambientale esistente;
- salvaguardare le aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture;
- concentrare le eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti in corrispondenza dei suoli già compromessi dalla edilizia recente promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica;
- promuovere, nei casi di evidenti episodi di alterazione e degrado del contesto territoriale di pertinenza dei beni in oggetto, adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, quali movimenti di terra rinverditi, e/o appropriate schermature arboree e/o arbustive e simili con l'utilizzazione di specie autoctone.

L'assetto urbanistico e la sistemazione architettonica degli ambiti di tutela di cui all'articolo 25 ed al titolo IV, capo IV, relativi ai beni storico culturali, devono essere progettati sulla base di una accurata diagnosi preliminare dei caratteri del contesto territoriale interessato (sedimentazione storica e iconografia relativa, elementi caratterizzanti o di degrado, bacini o punti di significativa percezione visuale, struttura vegetazionale e culturale). Il relativo progetto di assetto territoriale deve rendere preliminarmente verificabile l'equilibrio del contesto anche mediante l'uso di appropriate tecniche di rappresentazione: iconografia storica, fotografie e fotomontaggi, prospettive aeree, schizzi prospettici, descrizioni dei materiali, plastici planivolumetrici e simili.

TITOLO III

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI

Art. 20 - Definizione

Il Piano individua nelle tavv. 6 e 7 le aree della regione in rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali, come segue:

Aree A: Aree eccezionali, rappresentabili anche da toponimi; paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, e componenti architettoniche, storiche, naturalistiche.

Aree B: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione.

Aree C: Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche.

Aree D: Il resto del territorio regionale.

Aree V: Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

Art. 21 - Efficacia prescrittiva

Le prescrizioni del Piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi anche in rapporto all'appartenenza dei territori interessati alle unità di paesaggio A, B, C, D e V.

Analogamente l'adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali, nonché la gestione del territorio, dovranno tener conto dell'appartenenza delle singole categorie di beni alle aree A, B, C, D e V graduando, in rapporto ad esse, l'attuazione degli indirizzi e delle direttive relative ai sottosistemi tematici.

Art. 22 - Incentivi economico-finanziari

Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di tutela paesistico-ambientale e di incentivare le iniziative dei Comuni compresi nel territorio delle aree A, B e C, agli interventi da effettuare in tali aree è riconosciuta, con privilegio decrescente dalle aree A a quelle B e C, la priorità nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo.

Ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26, la Regione provvede alla concessione di contributi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ripartendoli secondo criteri che tengano conto della densità demografica, dei caratteri

paesistico-ambientali del territorio, delle dotazioni tecniche preesistenti.

Art. 23 - Indirizzi generali di tutela

In rapporto alle aree di cui al precedente articolo 20 gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati seguono i seguenti indirizzi di tutela:

- a - nelle aree A e B, in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio;
- b - nelle aree C e D, deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- c - nella area V, deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

TITOLO IV

CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Obiettivi della tutela

La tutela delle categorie costitutive del paesaggio regionale di cui al presente titolo è diretta, oltre che alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti .

Art. 25 - Definizione degli ambiti territoriali di tutela

La tutela è applicata per ambiti territoriali, che comprendono le categorie costitutive del paesaggio considerato ed i luoghi ad esso circostanti e complementari in termini paesistico-ambientali.

Il Piano definisce ambiti di tutela provvisori in base a parametri geometrici o specifiche indicazioni cartografiche come determinazione delle aree in cui applicare le prescrizioni di base e come segnalazione delle aree sensibili, in cui occorre risolvere le problematiche di tutela e attivare i processi di valorizzazione necessari.

La delimitazione degli ambiti definitivi di tutela compete agli strumenti urbanistici generali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 bis.

Art. 26 - Livelli di tutela

La normativa di tutela degli ambiti di cui al precedente articolo 25 è graduata nei livelli di:

- Tutela Orientata che riconosce l'ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici ambientali del contesto.
- Tutela Integrale, che consente esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali protette, e ammette quelli di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico-culturale o della risorsa paesistico-ambientale considerata, esaltandone le potenzialità e le peculiarità presenti.

Ai fini della definizione delle prescrizioni di base il Piano applica i livelli di tutela in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio e indica specifici contenuti normativi dei suddetti livelli di tutela.

I livelli di tutela potranno essere variati dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 bis.

Art. 27 - Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori

Secondo quanto stabilito dalla lettera c) dell'articolo 3 negli ambiti di cui all'articolo 25, valgono le seguenti norme.

Negli ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate, sono vietati:

- a - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- c - l'apertura di nuove cave.

Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:

- c1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80 è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area di cui all'articolo 3, lettera d) della citata legge regionale che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57. Eventuali ampliamenti possono essere autorizzati nell'ambito di appositi progetti di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57;
- c2) in quelle previste dall'articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del piano, pena la immediata e automatica sospensione dell'attività estrattiva, dovrà essere presentato il relativo progetto di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57. Detto progetto potrà anche prevedere ampliamenti delle cave esistenti, purché finalizzati al recupero ambientale. L'attività di cava proseguirà secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centoottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine dovrà essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/80 nonché la compatibilità ambientale da parte della giunta regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
- c3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;

d - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali. Negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate, sono vietate:

- a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
- b - l'attività indicata alla lettera b) del secondo comma con le eccezioni e le limitazioni ivi previste;
- c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agrosilvo-pastorale;
- d - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- e - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n. 400;
- f - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:

- f1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80, e consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area di cui all'articolo 3, lettera d) della citata L.R. 37/80 che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;
- f2) in quelle previste dall'articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del piano, pena l'immediata ed automatica sospensione dell'attività estrattiva, dovrà essere presentato il relativo progetto di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57, escluso l'ampliamento. L'attività di cava proseguirà secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centoottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine dovrà essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/80 nonché la compatibilità ambientale da parte della giunta regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
- f3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
- g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- h - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, nonché le zone F, di cui al succitato decreto, già prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature con esclusione delle aree costiere di cui all'articolo 32, decimo comma, lettera a), punto 1). Nelle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici generali vigenti, prive di Piani attuativi, ricadenti nei sottosistemi territoriali di tipo A l'altezza degli edifici di nuova costruzione e degli ampliamenti non può superare quella media degli edifici circostanti e comunque non può superare l'altezza massima di ml. 7,00, misurati a valle; nelle aree urbanizzate ricadenti nei sottosistemi territoriali B e C l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può superare l'altezza media degli edifici circostanti. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali.

Le prescrizioni generali di base transitorie, di cui al presente articolo, sono integrate e specificate dalle prescrizioni particolari, transitorie e permanenti, dettate negli articoli seguenti per alcune categorie costitutive del paesaggio.

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali le prescrizioni di base transitorie possono essere variate, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 27 bis e fermo restando che esse costituiscono comunque un orientamento generale.

Art. 27 bis - Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali

L'adeguamento al Piano avviene mediante la revisione degli strumenti urbanistici

generali e, preferibilmente, mediante la formazione di un Piano Regolatore Generale; l'adeguamento deve in ogni caso considerare l'intero territorio comunale.

Sono fatte salve le varianti di adeguamento parziale adottate dai Comuni prima dell'entrata in vigore del Piano.

Gli strumenti urbanistici generali, sia in sede di adeguamento che in sede di formazione ex-novo, delimitano gli ambiti definitivi di tutela garantendo, anche attraverso la verifica correttiva degli ambiti provvisori, la tutela del bene considerato, un equilibrato assetto paesistico-ambientale del contesto territoriale e le migliori condizioni di fruizione del bene interessato.

L'identificazione e la perimetrazione degli ambiti di tutela definitivi devono essere effettuate in base ai seguenti elementi:

- a - l'assunzione degli ambiti provvisori di tutela, di cui al secondo comma dell'articolo 25, come quadro di riferimento nonchè dei contenuti e degli elaborati previsti dall'articolo 9, quarto comma, lettera d) e dall'articolo 14, secondo comma;
- b - la descrizione e la valutazione dei caratteri paesistico-ambientali del bene considerato e del suo contesto territoriale da documentarsi sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo in base ai seguenti caratteri dell'ambito considerato:
 - geologici, geomorfologici, idrogeologici;
 - botanico-vegetazionali;
 - ecologici;
 - storico-culturali.

Dovranno essere tenuti in particolare considerazione:

- i caratteri degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, la loro morfologia ed appartenenza a contesti di tipo urbano o extraurbano;
- i caratteri visuali, mediante la definizione della specifica unità di paesaggio riferita al bene considerato e al bacino spaziale di percezione del bene stesso;
- c - l'esplicitazione delle modalità e dei caratteri della tutela assunti per il contesto territoriale considerato come obiettivi permanenti di assetto paesistico-ambientale, tenuto conto dell'appartenenza ai sottosistemi territoriali A, B, C e V.

La perimetrazione definitiva dell'ambito di tutela deve motivarsi sulla sua aderenza agli elementi che costituiscono la morfologia del luogo, sia naturali (crinali, versanti, corsi d'acqua, vegetazione) che antropici (insediamenti edilizi, emergenze architettoniche, fattori culturali, fattori visuali), garantendo un adeguato assetto ambientale ed estetico e le migliori condizioni di fruizione del bene interessato.

Gli ambiti di tutela definitivi possono anche essere articolati in più ambiti complementari, da assoggettare a specifiche normative di tutela differenziate.

Le eventuali residue porzioni di territorio, già ricadenti all'interno degli ambiti provvisori di tutela individuati dal piano, terranno in particolare considerazione obiettivi e modalità di tutela del territorio e del paesaggio, di cui alla precedente lettera c).

All'interno degli ambiti definitivi di tutela e degli ambiti complementari, in cui risultino eventualmente articolati, i livelli di tutela possono essere variati ed a loro volta articolati in più livelli complementari, nel rispetto degli obiettivi generali indicati dall'articolo 26.

A tale scopo si terrà conto dei caratteri paesistico-ambientali del bene considerato, del suo contesto territoriale e di tutti gli elementi rilevanti ai fini della perimetrazione definitiva degli ambiti di tutela, verificando inoltre quanto segue:

- a - le condizioni di equilibrio tra insediamento ed ambiente;
- b - l'esistenza di stati di compromissione territoriale;

- c - il valore intrinseco del bene in rapporto alla categoria considerata;
- d - la localizzazione in un sottosistema territoriale A, B,C e V;
- e - l'appartenenza a contesto di tipo urbano o extraurbano.

In nessun caso possono essere variate, sia quanto all'ambito territoriale sia quanto al contenuto della tutela, le prescrizioni di base permanenti .

Il processo di pianificazione descritto deve concludersi con un bilancio di natura qualitativa e quantitativa dimostrante un esito complessivamente equivalente o migliorativo degli ambiti e dei contenuti della tutela provvisoria del Piano.

La sospensione del rilascio delle concessioni edilizie e degli atti equipollenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della L.R. 26/87 cesserà soltanto con l'entrata in vigore degli strumenti urbanistici generali adeguati ai sensi del presente articolo.

CAPO II - CATEGORIE DELLE STRUTTURA GEOMORFOLOGICA

Art. 28 - Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche

Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali.

Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico.

Per emergenze idrogeologiche si intendono le sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, le sorgenti minerali e i corsi d'acqua.

Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono individuate rispettivamente nelle tavv. 3A e 13 e nell'elenco allegato 1.

All'interno di tali ambiti provvisori si applica la tutela integrale, di cui agli articoli 26 e 27. Prescrizioni di base permanenti.

- a - Nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili, comunque nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 50.
- b - Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - acquisire le identificazioni operate dal Piano e completare il censimento delle emergenze geologiche e geomorfologiche, nonché individuare e censire quelle idrogeologiche, sulla base di quanto definito dall'articolo 6 integrandole con gli elaborati previsti dall'articolo 9, quarto comma, lettera d). Le eventuali modifiche degli elaborati stessi possono essere apportate soltanto attraverso ulteriori e approfondite verifiche e studi di natura tecnico-scientifica e comunque dettagliando ulteriormente la scala di rappresentazione grafica;

- b - definire gli ambiti di tutela annessi alle emergenze in oggetto in base ai criteri stabiliti dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle suddette emergenze nonché degli ambiti di tutela annessi.

Art. 29 - Corsi d'acqua

I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali.

I corsi d'acqua, ai fini della tutela transitoria, sono quelli individuati nella tav. 12 (IGM 1:25.000) e sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico, e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedappenninica e subappenninica.

La classificazione dei corsi d'acqua è ordinata come segue:

- la classe 1 sottointende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
- la classe 2 sottointende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
- la classe 3 sottointende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3;

Per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 è stabilito un ambito provvisorio di tutela a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, in rapporto alla classificazione di cui al primo comma, fatte salve le piantate di tipo produttivo-industriale con esclusione, quindi, della vegetazione arbustiva di molteplici specie irregolarmente inframezzata da alberi di alto fusto:

classe 1:	– fascia appenninica	mt. 60 su ogni lato;
	– fascia pedeappenninica	mt. 125 su ogni lato;
	– fascia subappenninica	mt. 175 su ogni lato;
classe 2:	– fascia appenninica	mt. 45 su ogni lato;
	– fascia pedeappenninica	mt. 90 su ogni lato;
	– fascia subappenninica	mt. 135 su ogni lato;
classe 3:	– fascia appenninica	mt. 25 su ogni lato;
	– fascia pedeappenninica	mt. 50 su ogni lato;
	– fascia subappenninica	mt. 75 su ogni lato.

Per i corsi d'acqua di 3a classe non iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33, ma riportati nella tav. 12 (IGM 1:25.000) gli ambiti di tutela provvisoria di cui ai commi precedenti sono ridotti alla meta.

Per le rive dei laghi artificiali è stabilito un ambito provvisorio di tutela corrispondente a quello del corso d'acqua principale di alimentazione.

All'interno di tali ambiti provvisori si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27. Prescrizioni di base transitorie.

- a - All'interno degli ambiti sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche.
- b - Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero

ambientale, di cui all'articolo 57. Sono fatti salvi i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe.

Prescrizioni di base permanenti.

- a - Nella fascia contigua di mt. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
- b - Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente i seguenti valori (mt):

CLASSI o FASCE	A	PA	SA
1	25	50	100
2	15	30	50
3	10	20	35

dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, di cui all'articolo 57, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe.

Compete agli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati nel rispetto della legge 18 maggio 1989, n. 183:

- a - procedere sulla base dello stato attuale, alla verifica e alla perimetrazione delle sorgenti, dell'alveo e delle aree esterne all'alveo di diretta pertinenza del corso d'acqua, comprendendo le aree di esondazione del letto di espansione, le aree contigue alle sponde o piede d'argine se alberate, salvo le piantate, o interessate da interventi di escavazione anche disattivati;
- b - definire gli ambiti di tutela annessi ai corsi d'acqua, in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela degli ambiti relativi ai corsi d'acqua in relazione all'alveo e alle aree contigue di cui al punto a) precedente, che devono essere esclusivamente rivolte al ripristino ambientale delle caratteristiche della morfologia fluviale, nonché degli ambiti di tutela annessi.

Art. 30 - Crinali

I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.

Gli spartiacque sono individuati nella tavola 12 e sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia

appenninica, pedeappenninica e subappenninica.

La classificazione dei crinali è ordinata come segue:

- la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
- la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
- la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.

Per i crinali interessati da interventi di trasformazione, è stabilito un ambito provvisorio di tutela per lato in rapporto alla classificazione di cui al secondo comma avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime:

classe 1:	- fascia appenninica:	dislivello di mt. 300;
	- fascia pedeappenninica:	dislivello di mt. 30;
	- fascia subappenninica:	dislivello di mt. 20;
classe 2:	- fascia appenninica:	dislivello di mt. 200;
	- fascia pedeappenninica:	dislivello di mt. 20;
	- fascia subappenninica:	dislivello di mt. 15;
classe 3:	- fascia appenninica:	dislivello di mt. 100;
	- fascia pedeappenninica:	dislivello di mt. 10;
	- fascia subappenninica:	dislivello di mt. 5.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno di tali ambiti provvisori sono vietati:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter;
- e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato.

Prescrizione di base permanenti.

Per i crinali individuati ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una fascia definitiva di tutela per lato, avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime:

CLASSI o FASCE	A	PA	SA
1	100	10	7
2	60	7	5
3	30	3	2

dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti.

Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - identificare in scala adeguata i crinali ed i pianori significativi, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e dell'ambiente marchigiano, in rapporto:
 - 1) allo stato di compromissione dei luoghi (crinali integri, crinali con presenza di sole

infrastrutture stradali o di infrastrutture stradali con edificazione laterale più o meno continua, ecc.);

2) all'appartenenza ad unità territoriali di particolare interesse paesistico-ambientale (sequenza di fondali, presenza di beni storico-culturali ecc.);

3) all'appartenenza ad ambiti di alta percettibilità visuale, di cui all'articolo 20, o alle diverse classi gerarchiche su indicate

b - definire gli ambiti di tutela annessi in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;

c - stabilire le prescrizioni per la tutela dei crinali e dei pianori relativi, nonché degli ambiti di tutela annessi.

Art. 31 - Versanti

I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

Prescrizioni di base permanenti.

Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57.

Art. 32 - Litorali marini

I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nei litorali si possono individuare coste alte, coste basse e a falesia.

Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri.

Il Piano stabilisce ambiti provvisori di tutela, cartograficamente delimitati nella tav. 18 relativi ad aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale.

In tali ambiti si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.

Prescrizioni di base transitorie.

Lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto attuale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti.

Negli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni di acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche.

Sono inoltre vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57.

Prescrizioni di base permanenti.

Per la restante zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda 300 mt. dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi

interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili.

È fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia). È fatto inoltre divieto in ambiente ripario delle foci dei fiumi dell'impiego di gabbionate non ricoperte da riporti naturali, per sbarramenti e sostegni ad opere fluviali e stradali.

Compete agli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati:

- a - procedere alla definizione dell'ambito costiero compreso tra la linea di battigia e la linea del crinale costiero e alla suddivisione interna di tale ambito, in relazione alla morfologia costiera come segue:
 - 1) la spiaggia (e retrospiaggia) compresa tra la linea di battigia e le prime infrastrutture stradali, di livello almeno comunale, o ferroviarie, o la prima linea edificata, o il limite della costa alta o della falesia coincidente con la linea del crinale costiero;
 - 2) la pianura costiera, tra il limite della spiaggia e il versante costiero;
 - 3) il versante costiero, delimitato dal limite superiore della pianura costiera e dalla linea del crinale costiero;
 - 4) costa falesia, dalla linea di battigia alla linea del crinale costiero;
 - 5) costa alta, dalla linea di spiaggia alla linea dello spartiacque costiero;
- b - stabilire le prescrizioni di tutela per ognuno degli ambiti territoriali come definiti al punto precedente, con particolare riguardo alla conservazione delle aree rimaste libere dalla spiaggia al crinale costiero, nonché di quelle prossime all'arenile, alla qualificazione urbanistica degli insediamenti litoranei, e alla salvaguardia dell'arenile e del retrospiaggia.

Piani di spiaggia.

Salvo quanto disposto dalla L.R. 10/88 per le aree di competenza del demanio marittimo, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano è fatto obbligo ai comuni interessati, di concerto con i competenti organi decentrati del Ministero della Marina Mercantile, di procedere alla verifica delle concessioni demaniali in atto, secondo le disposizioni di legge in materia, al fine di predisporre le condizioni per il recupero ambientale di dette zone tramite appositi piani particolareggiati di spiaggia.

I Piani di spiaggia, già approvati dalle competenti autorità prima del 15 ottobre 1987, conservano la loro efficacia fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPAR.

Lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere, e smontabili, comprese le pavimentazioni. I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente, purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

CAPO III - CATEGORIE DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 33 - Aree floristiche

Le aree caratterizzate dalla presenza di specie floristiche meritevoli di particolare tutela,

sono individuate nella tav. 4 e nell'allegato 1 nonché negli elaborati previsti dall'articolo 14 secondo comma sulla definizione e perimetrazione delle emergenze botanico-vegetazionale.

Le aree floristiche, indicate nella tav. 4, elenco allegato 1 e non delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono soggette alle norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 e saranno istituite con decreto del presidente della giunta regionale, previa ricognizione ed eventuale riperimetrazione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici delle aree interessate.

Prescrizioni di base permanenti.

Nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e quelle di sistemazione idraulico-forestale.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - acquisire l'identificazione delle specie floristiche;
- b - definire gli eventuali ambiti di tutela annessi alle aree ove sono presenti le specie floristiche;
- c - attuare le prescrizioni per la tutela delle specie floristiche in base all'articolo 7 della L.R. 52/74, nonché individuare gli eventuali ambiti di tutela annessi;
- d - assumere gli elaborati previsti dal precedente articolo 14, secondo comma, che possono eventualmente essere modificati solo attraverso ulteriori e approfondite verifiche e studi di natura tecnico-scientifica, e comunque dettagliando ulteriormente la scala di rappresentazione grafica.

Art. 34 - Foreste demaniali regionali e boschi

Le foreste demaniali ed i boschi sono individuati nelle tavv. 5, 14 e nell'elenco allegato n. 1. Le aree boscate, così come delimitate dai vincoli idrogeologici di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono sottoposte alla tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27, salvo che per le strutture realizzate in funzione della gestione delle aree boscate e delle opere di difesa del suolo, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico-ambientale.

Prescrizioni di base transitorie.

Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue. Prescrizioni di base permanenti.

Le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona.

Nelle aree boscate è vietato l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all'anno.

Sono ammesse le normali pratiche silvicolturali che devono essere improntate a criteri naturalistici quali: il divieto di taglio a raso nei boschi di alto fusto, favorire le specie spontanee nei boschi ad alto fusto, promuovere iniziative per la conversione ad alto fusto

del ceduo trentennale; tali pratiche non devono ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone.

Le foreste demaniali, che costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, saranno sottoposte a gestione regionale unitaria che ne mantenga e valorizzi le caratteristiche. I limiti delle aree di loro pertinenza devono essere riportate sugli strumenti urbanistici comunali.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - acquisire e precisare l'identificazione dei boschi e delle foreste secondo il disposto della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8 anche attraverso l'utilizzazione della carta d'uso del suolo della Regione Marche in scala 1:10.000;
- b - definire gli eventuali ambiti di tutela annessi, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 27 bis;
- c - attuare le prescrizioni per la tutela dei boschi, nonché individuare gli eventuali ambiti di tutela annessi.

Art. 35 - Pascoli

Le aree relative ai pascoli montani, ai pratipascoli, ai prati umidi, palustri e torbosi, ai prati di alta quota posti oltre i 1800 mt. di altitudine sono comprese tra gli elementi costitutivi del sottosistema botanico vegetazionale, di cui alla tav. 5.

Prescrizioni di base transitorie.

- a - Le aree di cui al primo comma sono sottoposte alla tutela orientata di cui agli articoli 26 e 27 da 700 a 1800 mt. di altitudine, e a tutela integrale, di cui agli articoli medesimi oltre i 1800 mt. di altitudine.
- b - Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua e le opere per il trattamento delle acque reflue.

Prescrizioni di base permanenti.

Per pascoli posti tra i 700 e i 1800 mt. sono vietati il dissodamento e il cambio di coltura, esclusi gli interventi di rimboschimento con criteri naturalistici e quelli volti al recupero ambientale e alla difesa del suolo.

Per i pascoli posti al di sopra dei 1800 mt. sono permessi esclusivamente gli interventi volti alla difesa del suolo.

Nelle aree a pascolo al di sotto dei 700 mt. poste su versanti con pendenze superiori al 30% è vietata qualunque variazione colturale.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - acquisire e precisare l'identificazione delle aree a pascolo;
- b - attuare le prescrizioni per la tutela delle aree a pascolo.

Art. 36 - Zone umide

Le aree relative alle zone umide sono individuate nella tav. 5 e nell'elenco allegato 1.

Prescrizioni di base transitorie.

- a - Nelle zone umide e nei relativi ambiti di tutela si applica la tutela integrale di cui agli artt. 26 e 27;
- b - sono vietate le opere di mobilità, gli impianti tecnologici, indicati all'articolo 45, nonché

qualsiasi movimento di terra. Prescrizioni di base permanenti.

Sono vietati gli scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo.

Compete agli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati:

a - acquisire e precisare l'identificazione delle aree relative alle zone umide;

b - definire gli ambiti di tutela annessi alle zone umide in base ai criteri stabiliti dall'articolo 27 bis;

c - attuare le prescrizioni per la tutela delle zone umide e degli ambiti di tutela annessi.

Art. 37 - Elementi diffusi del paesaggio agrario

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:

- querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente;

- alberature stradali;

- alberature poderali;

- siepi stradali e poderali;

- vegetazione ripariale;

- macchie e boschi residui;

Si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da più filari.

Prescrizioni di base permanenti.

Per gli elementi diffusi di cui al primo comma è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8 e della L.R. 13 marzo 1985, n. 7.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

a - promuovere la individuazione degli elementi di cui al primo comma anche mediante fotointerpretazione, nonché utilizzando il censimento di competenza regionale delle specie protette;

b - stabilire le prescrizioni per la conservazione ed il ripristino e l'estensione degli elementi diffusi.

CAPO IV - CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

Art. 38 - Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale

Le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale ove permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea, sono individuate nella tav. 8 ed elenco allegato 2.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno delle aree di cui al primo comma non sono ammesse:

a - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n. 8/87 e n. 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvocolturali vigenti;

b - l'inizio delle nuove attività estrattive. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono

ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui agli articoli 57 e 63 bis e con le procedure, di cui all'articoli 27 e 63 ter;

- c - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- d - i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57.

Prescrizioni di base permanenti.

È vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'articolo 15, punti 3 e 5, individuati sulla base della cartografia IGM 1892-95, salvo verifica puntuale del bene, del suo attuale carattere extraurbano e della sua persistenza.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - completare il censimento e l'individuazione delle aree di cui al primo comma, con particolare riferimento alle "Unità di paesaggio", costituite dai residui caratteri tradizionali dell'insediamento rurale e dalla presenza di ricca vegetazione colturale e spontanea, anche ai sensi dell'articolo 15, punto 1;
- b - definire gli ambiti di tutela relativi in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle strutture edilizie e di quelle vegetazionali e arbustive, della maglia poderale, delle testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, degli insiemi colturali tradizionali.

Al fine di conservare ed incrementare gli elementi diffusi del paesaggio agrario di cui all'articolo 37 e nelle aree, di cui al primo comma, la Regione riconosce le priorità nella concessione dei contributi di cui all'articolo 22, e promuove azioni di specifico sostegno economico-finanziario a favore degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole per la tutela dei relativi caratteri paesistico-ambientali sulla base di un apposito progetto finalizzato, nonché ai sensi delle corrispondenti direttive comunitarie.

Art. 39 - Centri e nuclei storici

I centri ed i nuclei storici sono quelli individuati nelle tavv. 8 e 15 ed elenco allegato 2 nonché tutti quelli che gli strumenti urbanistici comunali perimetrano come zona "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Per alcuni dei centri e nuclei indicati nella tav. 15 e elenco allegato 2 il Piano stabilisce perimetri provvisori degli ambiti di tutela cartograficamente delimitati.

Per gli altri centri e nuclei storici, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta contiguità col paesaggio circostante, a partire dal limite della zona "A" perimetrata ai sensi del D.M. 1444/68 o, in mancanza, dal perimetro del tessuto urbanizzato risultante dalla carta IGM 1892-1895, è stabilito un ambito provvisorio di tutela definito, in rapporto alla collocazione geografica, come indicato nella tav. 15 e alla superficie territoriale come segue:

c1 — per i centri e nuclei di crinale o di poggio

$$\sqrt{\frac{\text{superficie territoriale}}{3,14}} \times 2 \times 3 = \text{metri}$$

c2 — per i centri e nuclei di versante

$$\sqrt{\frac{\text{superficie territoriale}}{3,14}} \times 2 \times 2 = \text{metri}$$

c3 — per i centri e nuclei di fondovalle

$$\sqrt{\frac{\text{superficie territoriale}}{3,14}} \times 2 = \text{metri}$$

Per i centri e nuclei storici, delimitati come zona "A", ma non riportati nella tav. 15 e nell'elenco allegato 2, l'ambito provvisorio di tutela è calcolato con la formula c3, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta contiguità col paesaggio circostante.

All'interno degli ambiti provvisori si applicano le norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 per un terzo a partire dal margine del centro storico.

Per la parte restante si applicano le norme di tutela orientata di cui ai medesimi articoli. Prescrizioni di base transitorie.

All'interno degli ambiti provvisori di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche.

Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57.

Prescrizione di base permanenti.

Nelle aree interne adiacenti al margine della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/78.

Nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - verificare e, ove necessario, definire i perimetri dei centri e nuclei storici, includendovi il tessuto urbanizzato esistente nella carta IGM del 1892/95, ove presenti elementi di interesse storico-ambientale;
- b - definire gli ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela particolare delle aree esterne adiacenti al margine dei centri e nuclei, che siano in relazione significativa col paesaggio circostante da assoggettare prevalentemente ad interventi di recupero e di ripristino ambientale.

Art. 40 - Edifici e manufatti storici

Gli edifici e manufatti storici extraurbani sono individuati nelle tavv. 9,16 ed elenco allegato 2.

Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili, aventi interesse storico-culturale e ambientale.

Per alcuni edifici e manufatti indicati nella tav. 16 ed elenco allegato 2 sono stabiliti ambiti provvisori di tutela cartograficamente delimitati.

Per gli altri edifici e manufatti di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela, misurato a partire dal perimetro degli stessi o degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a metri 150.

All'interno degli ambiti provvisori di cui ai precedenti commi si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

Prescrizioni di base permanenti.

Per gli edifici e manufatti di cui alle lettere a) e d) del comma successivo, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 457/78. Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - completare ed aggiornare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici extraurbani anche attraverso una verifica documentata della permanenza e ubicazione del bene;
- b - definire gli ambiti di tutela annessi agli edifici e manufatti in oggetto, in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela degli edifici e manufatti in oggetto, che deve essere esclusivamente volta al recupero, mediante il restauro ed il risanamento conservativo, nonché degli ambiti di tutela annessi;
- d - effettuare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici di cui all'articolo 15 punto 3, compresi nelle aree urbane, e definirne le prescrizioni di tutela, tendenti al recupero ed alla coerente destinazione d'uso.

Art. 41 - Zone archeologiche e strade consolari

Le zone archeologiche e le strade consolari sono individuate nelle tavv. 10,17 ed elenco allegato 2 e comprendono:

- a - le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39;
- b - altre aree archeologiche di particolare interesse;
- c - le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
- d - le strade consolari romane;
- e - aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.

Nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma, e nel relativo ambito di tutela stabilito provvisoriamente in mt. 50 dal perimetro delle aree stesse, fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Soprintendenza archeologica, si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27. È ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche.

Lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela di cui all'articolo 25 dell'ampiezza di mt. 10 dal ciglio delle strade consolari come

attualmente configurato.

In tali ambiti si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27, fermo restando che all'interno di essi ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, indicati all'articolo 45, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui all'articolo 57. Inoltre nelle aree centuriate come sopra indicate non sono ammessi:

- a - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/87 e 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvocolturali vigenti;
- b - l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e 63 bis e con le procedure di cui all'articolo 27 e 63 ter;
- c - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

Prescrizioni di base permanenti.

È vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto dall'articolo 38, terzo comma.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - completare ed aggiornare il censimento e l'identificazione delle aree di cui al primo comma;
- b - definire gli ambiti di tutela annessi a tali aree in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle aree e strade in oggetto e degli ambiti di tutela annessi .

Art. 42 - Luoghi di memoria storica

I luoghi di memoria storica sono individuati nelle tavv. 10,17 ed elenco allegato 2.

Tali aree sono soggette alla tutela orientata di cui agli articoli 26 e 27, secondo la delimitazione risultante dalla tav. 17.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno degli ambiti sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento. Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - completare e verificare il censimento e l'identificazione dei luoghi di cui al primo comma;
- b - definire gli ambiti di tutela relativi, in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela di tali luoghi al fine di conservarne e valorizzarne i caratteri peculiari.

Art. 43 - Punti panoramici e strade panoramiche

I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati nella tav. 7.

Prescrizioni di base permanenti.

Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979.

Inoltre, lungo le strade di cui al presente articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7, le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di mt. 20.

E fatto comunque salvo il disposto della L.R. 34/75.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - verificare l'individuazione dei punti e delle strade di cui al primo comma e completarne il censimento;
- b - definire i relativi ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis.

TITOLO V

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44 - Piani regionali di settore

Il Piano, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 8 giugno 1987, n. 26, stabilisce ai titoli II e III gli indirizzi generali e le direttive per la verifica paesistico-ambientale dei piani regionali di settore.

Il Piano stabilisce al presente titolo V gli indirizzi specifici ed i requisiti per i progetti degli interventi di rilevante trasformazione compresi nei Piani regionali di settore.

Art. 45 - Definizioni

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a - le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione o di ampliamento-adequamento delle sedi, autostrade, ferrovie, filovie, impianti a fune, interporti, aeroporti e aviosuperfici;
- b - le opere fluviali, marittime, costiere e portuali;
- c - le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
- d - le attività estrattive ed opere connesse;
- e - le discariche per rifiuti solidi e fanghi;
- f - le opere di trasformazione e di bonifica agraria.

La localizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui ai successivi articoli 63 bis e ter, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano.

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 46 - Analisi, contenuti progettuali e procedure

I progetti di massima e/o di fattibilità degli interventi di cui al precedente articolo 45 devono essere muniti, in allegato, di analisi preliminari a contenuto paesistico-ambientale, recanti studi in materie paesistiche, storiche, geologiche e naturalistiche (ecologiche, botaniche, faunistiche) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento, espresse con riferimento ai contenuti del presente Piano. Dette analisi debbono contenere anche le indagini richieste dall'articolo 9, quarto comma.

Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti di massima e/o di fattibilità comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto ambientale.

La giunta regionale approva tali progetti di massima e/o di fattibilità, o si pronuncia sui medesimi ai soli fini delle compatibilità paesistico-ambientali, ai sensi delle leggi vigenti, sulla base degli adempimenti previsti dai precedenti commi e dagli articoli 63 bis e ter. In sede di progettazione esecutiva – comprendente l'insieme delle opere previste, incluse quelle relative ad impianti e infrastrutture provvisorie e di cantiere, le modalità di accesso e le eventuali scariche di materiali rimossi - gli elaborati progettuali devono essere redatti secondo le modalità stabilite con l'atto di approvazione del progetto di massima e/o di fattibilità ai fini della tutela paesistico-ambientale secondo le indicazioni degli articoli seguenti.

Nel caso in cui dette opere ricadano in zone sottoposte a tutela della legge 1497/39 e della legge 431/85, devono ottenere l'autorizzazione di cui al successivo articolo 63.

CAPO II - REQUISITI PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

Art. 47 - Opere di viabilità stradale, ferroviaria, sciistica e per le comunicazioni

La progettazione delle opere di cui al presente capo deve corrispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- a - rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliati utilizzando essenze locali;
- b - contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- c - adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali (boschi, aree prative) anche nei casi di strutture e impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente (cavalcavia, piloni d'impianti a fune, tralicci e simili);
- d - mantenimento e ripristino di adeguati manti superficiali erbacei permanenti in corrispondenza dei percorsi sciabili;
- e - ricostituzione delle continuità boschive, floristiche e faunistiche nei casi in cui si debba inevitabilmente derogare dai requisiti di cui al punto precedente;
- f - conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti adottando il mantenimento delle alberate, delle siepi e delle siepi alberate ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti;
- g - ricostituzione di elementi naturalistici e ambientali integrati alle visuali paesaggistiche, mediante attento allestimento delle aree di servizio, stazioni, parcheggi, snodi, svincoli, manufatti in genere con contenimento delle palificazioni portanti le linee aeree.

Art. 48 - Opere fluviali, marittime, costiere e portuali

La progettazione di nuove opere fluviali, marittime e costiere, l'adeguamento o la

trasformazione di opere esistenti devono corrispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e tutela attiva del paesaggio:

- a - rimodellamento, mantenimento, conservazione e ripristino dei profili naturali delle rive degli alvei e del micro-ambiente rivierasco, conseguibile mediante la conservazione e tutela attiva degli elementi specifici del sito di tipo naturale (floristici geologici e simili) e di tipo storico-antropico (mulini, fortificazioni, traverse, barriere, derivazioni ad uso rurale e simili), consolidati nell'immagine collettiva e nell'iconografia storica;
- b - contenimento delle opere idrauliche, volte alla difesa riparia e alla regimazione dei corsi d'acqua. Esclusione delle opere volte al rivestimento cementizio delle sponde, fatte salve le situazioni di massima pericolosità, non risolvibili in altre provvidenze e privilegiando, invece, l'uso di sbarramenti con materiali incoerenti locali o di argini in terra piantumati;
- c - ricostruzione delle continuità floristiche riparie e litoranee anche con nuove piantumazioni di essenze locali;
- d - contenimento delle nuove opere di derivazione, di invaso e di captazione, limitandone l'incidenza paesistico-ambientale;
- e - adozione di interventi volti a ricomporre la continuità e a ricostituire i caratteri di naturalità degli arenili.

La progettazione, l'adeguamento o la trasformazione di opere portuali e strutture di servizio connesse, uniformandosi alle disposizioni generali del presente articolo, devono essere impostati sulla base delle conoscenze derivanti sia dall'interpretazione di valori paesistico-ambientali, sia della dinamica costiera, volta principalmente a quantificare apporti ed erosioni possibili. Queste procedure devono essere adottate anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.

Nella realizzazione di opere fluviali, marittime e costiere per proteggere la natura dei siti, è opportuno:

- a - evitare nuovi accessi carrabili ai fiumi e al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;
- b - evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, palancole, prefabbricati di calcestruzzo, e simili) prive degli elementi naturali che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante;
- c - evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo che nel caso di opere sommerse;
- d - evitare opere di difesa fluviale che prevedono canalizzazioni artificiali.

Art. 49 - Opere tecnologiche

La progettazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di quelli a rete per lo smaltimento dei reflui depurati, dei sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aereo o per condotte), delle materie prime e/o dei similavorati, deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti con conseguenti pericoli di inquinamento dei suoli interessati e di danno all'ambiente e al paesaggio.

Conseguentemente le opere tecnologiche a rete devono svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale, da definire sull'apposito elaborato progettuale che interpreti lo stato dei suoli, le condizioni lito-strutturali-geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche, e comunque mediante tracciati che rispettino la morfologia dei luoghi ed i valori paesistico-ambientali.

La localizzazione e progettazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, ed eventuali relativi accessori, devono comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art. 50 - Attività estrattiva

Le opere di attivazione, trasformazione e adeguamento degli impianti volti ad attività estrattive dovranno essere sottoposti a pianificazione di settore, ai sensi della L.R. 37/80.

Il Piano di settore deve conseguire – salvaguardando le compatibilità paesistico-ambientali con il contesto territoriale in cui si colloca – la massima tutela delle acque superficiali e sotterranee attraverso il controllo delle escavazioni nelle cave in atto, il recupero delle attuali cave in falda idrica, il divieto di nuove cave in terreni alluvionali interessati dalla falda idrica di sub-alveo, il divieto di apertura di nuove aree di escavazione in zone di protezione idrogeologica di sorgenti, di pozzi e opere di captazione in genere adibiti ad usi idropotabili, nonché rispettare gli indirizzi di cui al precedente articolo 9.

I progetti di attuazione del Piano di settore devono prevedere il recupero ambientale, individuando opportuni criteri di coltivazione (come l'apertura di fronti di scavo in posizione nascosta alla vista prevalente e l'adozione di profili finali idonei al recupero), nonché l'eventuale riuso delle cave abbandonate.

I progetti di attuazione del Piano di settore devono altresì evidenziare gli usi attuali del suolo, i ripristini agricolo-forestali ed ecologici, tipo e quantità di materiali estratti e le alternative tecnologiche di coltivazione, l'importanza economica ed occupazionale dell'attività estrattiva, l'analisi degli effetti sull'ambiente ed i tempi del ripristino progressivo dell'area. I progetti devono anche comprendere un Programma di produzione, oltre alla documentazione che dimostri le capacità tecniche degli impianti, nonché la convenzione che regola l'attività di coltivazione e di recupero ambientale.

In attesa dell'approvazione del Piano di settore le disposizioni dei precedenti commi costituiscono direttive per l'esercizio delle funzioni regionali previste dalle leggi vigenti in materia di attività estrattive.

Art. 51 - Discariche di rifiuti solidi e dei fanghi

Le discariche sono autorizzate sulla base di un progetto organico.

Tale progettazione, salvaguardando le compatibilità paesistico-ambientali con il contesto territoriale in cui si colloca, valuta l'idoneità idrogeologica e la morfologia dei siti anche negli aspetti vegetazionali e faunistici; le trasformazioni sull'ambiente portate dall'impianto, dalla viabilità di accesso durante il suo funzionamento e dalle eventuali cave di prestito; la sicurezza dell'impianto; le sistemazioni provvisorie e definitive del sito, in vista di un suo necessario e progressivo recupero; i tempi di esercizio e le modalità di gestione. Le discariche dovranno essere assoggettate a pianificazione di settore ai sensi degli articoli 11 e seguenti della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 52 - Trasformazione e bonifica agraria

Tutte le opere di grande trasformazione superficiale e di bonifica dei suoli agrari che danno luogo a rilevanti modifiche del paesaggio devono essere verificate nei loro aspetti di carattere paesistico-ambientale integrando i relativi progetti con una preventiva valutazione ecologico-ambientale che, con la giustificazione economica degli interventi, definisca la compatibilità delle trasformazioni.

L'assetto proposto deve essere confrontato con un rilievo puntuale dello stato di fatto per quanto attiene agli elementi componenti del paesaggio marchigiano.

Inoltre devono essere promosse misure atte alla tutela delle aree caratterizzate in termini di paesaggio agrario-storico e di colture tradizionali, nonché al mantenimento ed al ripristino di adeguati elementi vegetazionali (vegetazione riparia, poderale e stradale, macchie boschive), atti a costituire "corridoi ecologici".

Gli interventi edilizi agrari connessi alle trasformazioni di cui ai commi precedenti (recupero e riusi, nuove edificazioni, viabilità accessi) sono regolamentati dalle precedenti prescrizioni del Piano.

TITOLO VI

VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Art. 53 - Parchi naturali regionali

Il Piano promuove la istituzione di parchi naturali regionali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1).

Nei parchi naturali regionali, fatte salve le zone assoggettate a tutela integrale, valgono le norme della tutela orientata fino all'entrata in vigore delle leggi istitutive dei parchi stessi.

I parchi naturali regionali devono essere organizzati in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale degli stessi, perseguendo uno sviluppo delle attività agricole, silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali che favorisca la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, e sia concorrente agli obiettivi di conservazione e valorizzazione ambientale. La tav. 11 del Piano individua il perimetro indicativo delle aree da sottoporre a parco naturale regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. 8 giugno 1987, n. 26.

Si riconosce carattere prioritario alla costituzione dei seguenti parchi naturali regionali:

- Monti Sibillini;
- Monti della Laga;
- Monti Catria e Monte Cucco;
- Monte Conero.

Per quanto concerne i Monti Sibillini e i Monti della Laga sono fatte salve le norme delle eventuali leggi statali che li riconoscano come parchi nazionali.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26 la redazione e l'adozione dei PTA è affidata agli enti sottoelencati:

- a - per il parco dei Monti Sibillini, le province di Macerata e di Ascoli Piceno;
- b - per il parco dei Monti della Laga, la provincia di Ascoli Piceno;
- c - per il parco dei Monti Catria e Cucco, le province di Pesaro-Urbino e Ancona;
- d - per il parco del Conero il consorzio volontario tra la provincia di Ancona e i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo;
- e - per gli altri parchi la rispettiva provincia.

Art. 54 - Riserve naturali regionali

Il Piano promuove la istituzione di riserve naturali, intese quali zone specificatamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi (tav. 11 ed elenco allegato n. 1).

La tav. 11 del Piano individua il perimetro indicativo delle riserve naturali regionali ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 26/87. In esse, fatte salve le zone assoggettate a tutela integrale, valgono le norme della tutela orientata.

Si riconosce carattere prioritario alla costituzione delle seguenti riserve naturali:

- Valle Scappuccia (AN);
- Gola di Frasassi (AN);

- Serre di Burano (PS);
- Falesie del S. Bartolo (PS);
- Gola della Rossa (AN);
- Selva di Castelfidardo (AN);
- Piani di Montelago (MC);
- Le Foreste Demaniali (PS - AN - MC - AP).

Le riserve naturali già istituite e riportate nell'allegata cartografia scala 1:25.000 sono:

- Abbadia di Fiastra (D.M. 10 dicembre 1985 e convenzione con la Regione Marche del 18 giugno 1984);
- Torricchio (D. Rettoriale del 26 febbraio 1973; DD.MM. 7 aprile 1977 e 4 ottobre 1979; convenzione con la Regione Marche del 18 giugno 1984).

Art. 55 - Parchi archeologici e storico-culturali

Il Piano promuove l'istituzione di parchi storico-culturali e di parchi archeologici (tav. 11 ed elenco allegato n. 1).

I parchi storico-culturali devono intendersi come zone da organizzare in modo unitario ed in cui, per l'importanza dei beni storici, culturali, archeologici, naturalistici e del circostante assetto paesistico e ambientale, è opportuna l'istituzione di apposite aree attrezzate per lo studio e la fruizione ambientale con riguardo allo sviluppo di quelle attività tradizionali che possono sostenere la crescita economico-sociale delle comunità residenti e che siano concorrenti agli obiettivi di conservazione e valorizzazione ambientale.

La tav. 11 del Piano individua il perimetro indicativo dei Parchi di interesse storico-culturale.

Si riconosce carattere prioritario alla costituzione del parco culturale dell'Abbadia di Fiastra.

I parchi archeologici sono caratterizzati da zone di prioritario valore archeologico e finalizzati allo studio e alla valorizzazione ambientale del patrimonio esistente. Essi sono:

- Suasa;
- Cupramarittima;
- Faleria.

Nei parchi storico-culturali ed archeologici, fatte salve le zone assoggettate a tutela integrale, valgono le norme della tutela orientata fino all'entrata in vigore delle norme dei piani dei parchi.

Art. 56 - Procedure istitutive di parchi e riserve

La Regione Marche si doterà di una legge quadro sui parchi naturali, storico-culturali e archeologici e sulle riserve, che detti, tra l'altro, norme omogenee circa le modalità istitutive, ivi comprese le necessarie forme di consultazione preventiva degli enti locali e delle popolazioni interessate, la individuazione e composizione degli enti o degli organismi di gestione, la costituzione del comitato scientifico ambientale regionale.

Detta legge disciplinerà anche la costituzione di parchi locali di interesse sovracomunale, eventualmente proposti da comuni, comunità montane e province.

Alla istituzione di ciascun parco, naturale, storico, culturale od archeologico, si provvede

con legge regionale che:

- a - ne stabilisce il perimetro provvisorio;
- b - individua o istituisce l'ente o l'organismo di gestione;
- c - disciplina le modalità di partecipazione degli enti locali interessati alla gestione;
- d - stabilisce i contenuti del piano del parco e le procedure di approvazione del regolamento di gestione e del regolamento degli usi del parco;
- e - detta eventuali norme di salvaguardia;
- f - provvede alla dotazione finanziaria del parco.

Le riserve naturali regionali sono istituite con atto del consiglio regionale, secondo gli indirizzi e le direttive della legge quadro di cui al primo comma.

Art. 57 - Programmi e progetti di recupero e valorizzazione ambientale

Al fine di eliminare gradualmente situazioni di degrado paesistico mediante trasformazioni atte al ripristino di condizioni di equilibrio ecologico, di compatibilità fra naturale e costruito e di rispetto per il contesto storico, la Regione definisce annualmente le linee programmatiche per i progetti di recupero e di valorizzazione paesistico ambientale, attivando per essi tutti i canali di finanziamento disponibili.

Per "Progetto di recupero ambientale" si intende una azione programmata al fine di ricostituire condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla difesa del suolo, alla messa a dimora di vegetazione propria dei luoghi alla ricostituzione del patrimonio faunistico, al recupero di manufatti di interesse storico-culturale e, in ogni caso, al ricorso a provvidenze atte alla riqualificazione di aree degradate.

Art. 58 - Attività di informazione e formazione

La Regione promuove, sostiene finanziariamente e coordina programmi di informazione e formazione professionale in materia di politica di tutela paesistico-ambientale, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati competenti in materia.

La Regione promuove programmi volti a sensibilizzare e a coinvolgere nel recupero ambientale docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 59 - Termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano

L'adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali deve essere compiuto entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Detto termine è ridotto di un anno per i Comuni che abbiano il proprio territorio compreso in tutto o in parte nei sottosistemi territoriali A e B di cui al titolo III.

La Regione potrà, in caso di inadempienza, esercitare poteri sostitutivi.

I Comuni, nelle fasi di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al presente Piano, possono avvalersi della consulenza tecnica degli uffici regionali competenti, nell'ambito del Servizio urbanistica.

Art. 60 - Esenzioni

In coerenza con quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, e tenuto conto della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, le prescrizioni di base di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente Piano, non si applicano per:

- 1a) le aree urbanizzate, così come definite al quinto comma dell'articolo 27 delle presenti norme salvo quanto disposto dal settimo comma del medesimo articolo e con esclusione delle aree costiere demaniali;
 - 1b) le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del presente Piano; le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, purché la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data; le aree di cui all'articolo 51 della legge 865/71, purché localizzate entro la data di entrata in vigore del presente Piano.
Per gli strumenti urbanistici attuativi vigenti relativi alle zone omogenee "A", resta salvo quanto disposto al nono e decimo comma del precedente articolo 39, relativo alle prescrizioni di base permanenti;
 - 1c) i progetti di ampliamento funzionale degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi (alberghi, pensioni, campeggi) ed agricolo-produttivi esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente;
 - 1d) gli strumenti urbanistici del consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, Aso e Tesino, di cui alla L.R. 7/84, approvati dal consiglio regionale prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la parte relativa alle aree destinate agli insediamenti produttivi, ai servizi, alle infrastrutture interne ed esterne di cui ai programmi annuali e triennali, deliberati dalla giunta regionale alla data del 15 ottobre 1987, ai sensi della legge 64/86, previa verifica di compatibilità ambientale, degli interventi di rilevante trasformazione secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 63 bis e 63 ter;
- 2) le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o

- provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connessa a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- 3) le seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo:
 - 3a) le opere pubbliche appaltate od in corso di esecuzione alla data del 15 ottobre 1987;
 - 3b) le opere pubbliche già autorizzate, ai fini paesistici, dallo Stato o dalla Regione, alla data del 15 ottobre 1987;
 - 3c) le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall'ENEL, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme.
Sono comprese nel regime delle esenzioni anche le eventuali varianti urbanistiche adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/78 e dell'articolo 3 della legge 291/71, necessarie per la localizzazione delle predette opere pubbliche;
 - 3d) gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decompressione del gas e simili;
 - 3e) i monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali;
 - 3f) opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche;
 - 3g) gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 63 bis e ter;
 - 4) le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/82.
Sono incluse nel regime delle esenzioni le varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all'articolo 3 bis della legge 441/87. Le relative opere sono soggette alla verifica di compatibilità ambientale di cui all'articolo 63 bis e ter;
 - 5) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - 6) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31 della legge 457/78, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici;
 - 7) gli impianti zootecnici ed opere connesse, gli impianti agricoli destinati alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti per i quali è stato concesso un finanziamento pubblico alla data di entrata in vigore del Piano;
 - 8) gli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 797/85, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 63 bis e ter;
 - 9) le opere finanziate alla data di entrata in vigore del Piano alle comunità montane ed alla Regione Marche ai sensi dei regolamenti CEE 1760/78 e 269/79, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 63 bis e ter;
 - 10) gli ampliamenti delle abitazioni rurali conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica, fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente;

- 11) l'estrazione di travertino e della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione sulla destinazione d'uso dei materiali e verifica di compatibilità ambientale di cui agli articoli 63 bis e ter; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 1a e 2a classe di cui al precedente articolo 29 ed in quelli delle zone archeologiche, di cui al precedente articolo 41.

Art. 61 - Operazioni preliminari per l'attuazione del Piano

Dalla data di adozione del presente Piano è necessario che i comuni e gli altri enti locali tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici diano corso senza indugio a quelle operazioni preliminari che oltre a facilitare l'applicazione, anche in via di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26, delle prescrizioni di base di cui al precedente articolo 3, lettera c), costituiscono la indispensabile premessa conoscitiva per la verifica dei contenuti degli strumenti urbanistici vigenti da adeguare al presente Piano nei termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4 della citata legge regionale.

Tali operazioni consistono:

- a - nel trasferimento cartografico su carta tecnica regionale 1:10.000 delle previsioni del Piano relativo al territorio interessato; in particolare tale trasferimento individua l'appartenenza ai sottosistemi territoriali A, B, C, D e V di cui alle tavv. 6 e 7, le categorie costitutive del paesaggio di cui al titolo IV, gli ambiti provvisori di tutela di cui al titolo IV, capo 1, il sistema dei vincoli di cui alla legge 1497/39 e 431/85 indicati nella tav. 1;
- b - nella individuazione, su carta tecnica regionale 1:10.000 delle zone A e B di cui al D.M. 1444/68, e per i comuni dotati di programma pluriennale di attuazione, delle aree inserite in tali programmi alla data di entrata in vigore della legge 431/85.

Art. 62 - Concessione edilizia

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle previsioni del presente Piano, deve essere garantita la puntuale osservanza delle prescrizioni di base di cui al precedente articolo 3, lettera c).

Pertanto, nell'istruttoria per il rilascio delle concessioni edilizie, deve essere preliminarmente accertato se l'opera ricade:

- a - in un ambito di tutela di una categoria costitutiva del paesaggio;
- b - in un sottosistema territoriale denominato A, B, C e V.

La concessione può essere rilasciata solo se l'opera non contrasta con disposizioni del presente Piano aventi efficacia immediatamente vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26 e del precedente articolo 3, lettera c), che risultino applicabili per effetto del verificarsi delle condizioni ubicazionali sopraindicate. Correlativamente, poiché le disposizioni del presente Piano indicate al comma precedente prevalgono su disposizioni da esse difformi degli strumenti urbanistici, le domande di concessione edilizia per opere conformi allo strumento urbanistico ma non coerenti con le anzidette disposizioni del presente Piano, non sono suscettibili di dar luogo, secondo le norme di legge vigenti, alla formazione del silenzio-assenso.

Art. 63 - Autorizzazione paesistica

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 26/87, i contenuti del presente Piano costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Per applicare questo disposto normativo, è necessario che l'istruttoria sulla domanda di autorizzazione accerti preventivamente se l'intervento per cui l'autorizzazione è richiesta è localizzato:

- a - in un ambito di tutela relativo ad una categoria costitutiva del paesaggio;
- b - in un sottosistema territoriale denominato A, B, C e V;
- c - in località interessata da presenze segnalate da uno o più sottosistemi tematici.

In base a tale rilevazione sarà verificato, come condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle disposizioni del presente Piano che risultano applicabili, anche in rapporto ai connotati specifici del bene ambientale sottoposto alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, che è interessato dall'intervento oggetto della domanda di autorizzazione.

Art. 63 bis - Verifica di compatibilità paesistico-ambientale

Per "Verifica di compatibilità paesistico-ambientale", fino all'entrata in vigore della valutazione d'impatto ambientale, si intende una specifica procedura di progettazione, che ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento di trasformazione proposto, al fine di dimostrarne la compatibilità con il contesto paesistico-ambientale.

Tale verifica va condotta sulla base della preventiva identificazione e valutazione delle risorse coinvolte dall'intervento e delle trasformazioni indotte dallo stesso, e comprende documentati elaborati tecnici, redatti da esperti, quali relazione, planimetria, sezioni, prospettive, modelli, dati, fotografie e fotomontaggi, che devono:

- a - descrivere il paesaggio e l'ambiente naturale del contesto territoriale interessato;
- b - descrivere il progetto relativo all'intervento proposto;
- c - descrivere gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente naturale dell'intervento proposto;
- d - evidenziare l'entità e la natura delle trasformazioni indotte sul paesaggio e sull'ambiente dall'intervento proposto;
- e - evidenziare le eventuali modificazioni degli ambiti e dei livelli provvisori di tutela connesse alla realizzazione dell'intervento;
- f - motivare l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistico-ambientale.

Costituiscono requisiti necessari della verifica, di cui al primo comma:

- a - il rispetto degli indirizzi generali di tutela, di cui agli articoli 9,14,19 e 23;
- b - la rispondenza dell'intervento ai requisiti progettuali, di cui al titolo V delle presenti norme.

Le condizioni di compatibilità per le trasformazioni fisiche del territorio vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e verifica delle progettazioni relative ad opere e manufatti:

- di *ubicazione o di tracciato*, adottando tra le alternative possibili, quella che non interferisce con gli elementi paesistico-ambientali di maggior valore e comunque quella che determina la minore incidenza sugli stessi;
- di *aderenza* alle forme strutturali del paesaggio;

- di *misura ed assonanza* con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
- di scelta delle *caratteristiche costruttive* e delle *tipologie strutturali*, coerenti con i valori del contesto e della percezione visuale;
- di scelta e trattamento di *materiali e colori* dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle *essenze arboree* per le sistemazioni esterne;
- di *raccordo* con le aree adiacenti, prevedendo ripristini o compensazioni;
- di *mitigazione dell'impatto visuale*, tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

Art. 63 ter - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento proposto costituisce l'atto amministrativo, mediante il quale l'autorità competente ne certifica la compatibilità ambientale sulla base della verifica, di cui al precedente articolo 63 bis, attestata dal tecnico progettista che ne assume la responsabilità.

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al titolo V delle presenti norme, è di competenza della giunta regionale.

Negli altri casi tale dichiarazione è di competenza delle amministrazioni comunali in sede di rilascio della relativa concessione edilizia.

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale degli interventi di trasformazione ammissibili negli ambiti assoggettati a tutela del Piano deve essere formulata prima del rilascio della relativa concessione edilizia comunale e comunque prima dei necessari atti autorizzativi.

Per le opere ricadenti nelle categorie di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 si applicano le disposizioni ivi contenute nonché quelle del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 64 - Discipline complementari del Piano

Il conseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti dal Piano si avvale di strumenti integrativi costituiti da normative ed elaborati concernenti:

- a - norme edilizie per il territorio agricolo;
- b - indirizzi e criteri per la revisione degli strumenti urbanistici comunali;
- c - valorizzazione delle risorse ambientali della Regione;
- d - introduzione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale;
- e - metodologie e requisiti tecnici delle elaborazioni conoscitive di base a supporto della pianificazione paesistico-ambientale e della verifica di compatibilità ambientale;
- f - prontuario per la gestione paesisticoambientale delle trasformazioni territoriali;
- g - direttive di attuazione della L.R. 33/84;
- h - definizione e perimetrazione delle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, botanico-vegetazionali.

La giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie a norma di statuto per la predisposizione e l'approvazione delle normative suddette entro 120 giorni dalla entrata in vigore del Piano.

Art. 64 bis - Integrazione del Piano con il sottosistema faunistico

Il presente Piano, entro due anni dalla sua entrata in vigore, sarà integrato con un capitolo relativo al sottosistema faunistico.

Detto sottosistema considererà di particolare interesse faunistico gli ambienti naturali e di origine antropica che ospitano popolazioni di specie animali, di invertebrati e vertebrati di notevole interesse biologico, biogeografico e naturalistico, nonché le vette montane, le zone umide (definite secondo la convenzione internazionale di Ramsar), i calanchi, le infrastrutture biologiche in ambiente agricolo quali: incolti, cespuglieti, boschi e boschetti, scarpate, siepi, siepi alberate, fossi, sorgenti e pozze d'acqua, i corsi d'acqua con il loro alveo e la vegetazione ripariale, le gole, gli orridi e le pareti rocciose, le praterie montane, i cespuglieti naturali ed i boschi d'alto fuso di specie autoctone.

Esso indicherà la distribuzione delle principali comunità animali di interesse biologico, le aree interessate alla presenza e distribuzione delle principali specie faunistiche di rilevante interesse naturalistico e biogeografico.

Rispetto ai beni faunistici i principali obiettivi riguardano:

- la protezione e conservazione degli ambienti adatti alla sosta, riproduzione e sopravvivenza delle popolazioni animali selvatiche;
- la protezione e conservazione delle specie faunistiche rare, esclusive o in via di scomparsa tenuto conto dell'intera loro area vitale necessaria alla sopravvivenza;
- le iniziative volte ad incrementare le popolazioni di specie animali selvatiche presenti nel nostro territorio anche rimuovendo le cause che ne impediscono la diffusione e riproduzione;
- il mantenimento dell'attuale assetto ambientale, quando favorevole alla fauna selvatica di interesse biologico, con interventi attivi sull'ambiente per favorirne la presenza, conservazione, sosta e diffusione.

Art. 65 - Piani paesistici approvati prima dell'entrata in vigore del presente piano

Dall'entrata in vigore del presente piano sono abrogate le norme dei piani paesistici approvati ai sensi della legge 1497/39, con esclusione di quello relativo all'area del Conero secondo quanto espressamente previsto dal comma 7, dell'articolo 2 della L.R. 26/87.

Art. 66 - Entrata in vigore

Il PPAR viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è contestualmente depositato con gli allegati grafici presso la sede della giunta regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 della L.R. 26/87.

Il Piano entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.